

**Deliberazione della Giunta**n. **3540** del - **6 NOV.2007**

OGGETTO: Protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area della dirigenza medica e veterinaria delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, On. dott.ssa Francesca Martini, riferisce quanto segue.

L'articolo 1, comma 565, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 « *Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato* » (Legge finanziaria 2007) prevede, tra l'altro, che le aziende ed enti del Servizio Sanitario Nazionale – nell'ambito degli indirizzi fissati dalle Regioni nella loro autonomia – possano valutare, per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della spesa, la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato.

La norma suindicata prevede altresì che le Regioni, nella definizione dei predetti indirizzi, possano, nella loro autonomia, far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni di cui ai commi da 513 a 543, riguardanti le amministrazioni dello Stato ed altri enti ed amministrazioni pubbliche.

L'articolo 37 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 « *Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2007* », nel determinare gli interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, stabilisce che la spesa per il personale debba essere compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente e, comunque, non debba superare per ciascun anno del triennio 2007-2009, quella sostenuta allo stesso titolo nel 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dalla applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro.

L'articolo 2 della Legge regionale 16 agosto 2007, n. 22 « *Disposizioni di riordino e semplificazione normativa – Collegato alla Legge finanziaria 2006 in materia di personale, affari istituzionali, rapporti con gli enti locali* » autorizza la Giunta regionale, in attuazione dell'articolo 1, comma 565, lettera c) della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario del Servizio Sanitario Regionale, ivi compreso quello medico e veterinario.

In conformità al quadro normativo sopra richiamato, la Giunta Regionale, con deliberazione n. 2811 dell'11 settembre 2007 ha approvato il protocollo d'intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area del Comparto del Ssr, sottoscritto il giorno 23 agosto 2007 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle rappresentanze regionali delle Organizzazioni Sindacali del Comparto Sanità.

L'Assessore alle Politiche Sanitarie, tenuto conto delle necessità del Servizio Sanitario Regionale e della necessità ed opportunità di dare applicazione al processo di stabilizzazione anche delle posizioni di precariato dell'area della dirigenza medica e veterinaria utilizzate per lo svolgimento di attività aventi carattere istituzionale e continuativo, ha proceduto al confronto con le rappresentanze regionali delle Organizzazioni Sindacali della stessa area, finalizzato alla definizione degli indirizzi regionali nei confronti delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, nel rispetto del limite di spesa complessiva per il personale fissato dall'articolo 37 della Legge regionale 19 febbraio 2007, n. 2 e dalle relative disposizioni attuative, definite con D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007.

Le parti hanno pertanto definito i criteri e gli indirizzi per il corretto svolgimento del processo di stabilizzazione indicando, in particolare, i requisiti dei soggetti destinatari, le modalità di determinazione del fabbisogno, i tempi e le procedure di stabilizzazione, le regole per la gestione della fase transitoria e di quella a regime, il monitoraggio dell'attuazione delle previsioni del protocollo d'intesa da parte delle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Dopo approfondita discussione, l'Assessore alle Politiche Sanitarie e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria hanno sottoscritto il 30 ottobre 2007 il protocollo d'intesa allegato al presente provvedimento (**ALLEGATO A**).

Tutto ciò premesso, si ritiene di demandare al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'attuazione del predetto protocollo d'intesa, fornendo i conseguenti indirizzi applicativi alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il relatore, conclude la propria relazione e sottopone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento

LA GIUNTA REGIONALE

- Udito il relatore incaricato dell'istruttoria dell'argomento in questione ai sensi dell'art. 33, comma 2 dello Statuto, il quale dà atto che la struttura competente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica, anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;
- vista la L. n. 296 del 27 dicembre 2006;
- vista la L.R. n. 2 del 19 febbraio 2007;
- vista la L.R. n. 22 del 16 agosto 2007;
- vista la D.G.R. n. 886 del 3 aprile 2007

DELIBERA

1. di approvare il protocollo d'intesa sottoscritto il giorno 30 ottobre 2007 dall'Assessore alle Politiche Sanitarie e dalle rappresentanze regionali delle Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e contestuale (**ALLEGATO A**);
2. di demandare al Segretario Regionale Sanità e Sociale l'attuazione del protocollo d'intesa di cui al precedente punto 1), fornendo i conseguenti indirizzi applicativi alle aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Sottoposto a votazione il presente provvedimento risulta approvato con voti unanimi e palesi.

IL SEGRETARIO
Dott. Antonio Menetto

IL PRESIDENTE
On. dott. Giancarlo Galan



ALLEGATO A

ALLA DGR N. 3540 del 6 NOV. 2007



**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO
DELL'AREA DELLA DIRIGENZA MEDICA E VETERINARIA DELLE AZIENDE ED ENTI
DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE**

Oggi 30 ottobre 2007 a Venezia ha avuto luogo l'incontro tra l'Assessore alle Politiche Sanitarie on. dott.ssa Francesca Martini e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria.

Francesca Martini

L'Assessore alle Politiche Sanitarie
On. dott.ssa Francesca Martini

Per le Organizzazioni sindacali.

ANAAO-ASSOMED

ANPO

CIMO-ASMD

CGIL MEDICI

CISL MEDICI

CIVEMP

FED. MEDICI

FESMED

UMSPED

[Handwritten signatures for ANAAO-ASSOMED, ANPO, CIMO-ASMD, CGIL MEDICI, CISL MEDICI, CIVEMP, FED. MEDICI, FESMED, and UMSPED]

Al termine della riunione le parti sottoscrivono l'allegato documento di intesa per la stabilizzazione del personale precario dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Regionale (SSR).



Premessa

La Regione del Veneto e le Organizzazioni Sindacali della dirigenza medica e veterinaria prendono atto che:

- ai sensi dell'articolo 1, comma 565, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) e dell'articolo 2 della Legge Regionale 16 agosto 2007, n. 22 (Collegato alla Legge finanziaria regionale 2006, in materia di personale, affari istituzionale, rapporti con gli enti locali), la Giunta Regionale è autorizzata ad adottare disposizioni per la stabilizzazione a domanda, con la necessaria gradualità, del personale precario medico e veterinario del Servizio Sanitario Regionale (d'ora in avanti SSR);
- l'articolo 37 della Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2007), nel fissare gli interventi per la razionalizzazione della spesa delle aziende ed enti del SSR stabilisce che la spesa per il personale sia compatibile con gli obiettivi di bilancio assegnati dalla Regione a ciascuna azienda od ente e, comunque, che non superi per ciascun anno del triennio 2007-2009, quella sostenuta allo stesso titolo nel 2006, fatti salvi i maggiori oneri derivanti dall'applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro;
- i rapporti flessibili dei medici e dei veterinari nella Regione del Veneto sono riconducibili alle tipologie della dipendenza e a tipologie diverse da quelle della dipendenza;
- il protocollo attuativo dell'articolo 9 del CCNL 2002-2005, approvato dalla Giunta regionale con DGR 2464 del 1 agosto 2006 definisce, tra l'altro, le modalità di incremento dei fondi contrattuali in caso di aumento della dotazione organica del personale o dei servizi.

Alla luce di quanto sopra, le parti convengono sulla necessità e sull'opportunità di dare applicazione in tutte le aziende ed enti del SSR al processo di stabilizzazione delle posizioni di precariato dei medici e dei veterinari utilizzate per lo svolgimento di attività aventi carattere istituzionale e continuativo.

Ciò al fine, da un lato di riconoscere ai medici e ai veterinari le tutele proprie del rapporto di dipendenza a tempo indeterminato, a fronte di posizioni lavorative del tutto assimilabili per contenuti e stabilità a quella coperte dal personale già inquadrato, e dall'altro di ricondurre l'utilizzo degli istituti diversi dalla dipendenza negli ambiti puntualmente definiti dalle fonti normative che li prevedono.

Conseguentemente, le parti ritengono di individuare un iter procedimentale che definisca, nel quadro dell'equilibrio economico finanziario del SSR, le regole che le aziende ed enti del SSR dovranno seguire per pervenire alla stabilizzazione delle posizioni lavorative caratterizzate dallo svolgimento di attività a carattere istituzionale e continuativo, in un periodo massimo di tre anni.

[Handwritten signatures and initials]



Le parti, pertanto

CONVENGONO

A) Enti destinatari

Le disposizioni oggetto del presente Protocollo si applicano a tutte le aziende ed enti del SSR e, precisamente:

- alle aziende UU.LL.SS.SS.;
- alle aziende Ospedaliere;
- all'ARPAV;
- all'Istituto Oncologico Veneto.

All'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie il presente Protocollo si applica solo per le parti che non risultino incompatibili con le disposizioni riferite a tutti gli Istituti Zooprofilattici contenute all'articolo 1, comma 566 della L. 296/2006.

Per il seguito del documento tutti gli enti saranno definiti aziende.

B) Soggetti destinatari del procedimento di stabilizzazione

In parziale analogia a quanto previsto per le amministrazioni dello Stato ed altri enti ed amministrazioni pubbliche dall'articolo 1, comma 519 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, destinatari del procedimento di stabilizzazione sono in via esclusiva:

- i medici e i veterinari con rapporto di dipendenza a tempo determinato;
- i medici e i veterinari con rapporto di lavoro autonomo riconducibili alle tipologie degli incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto e libero professionali ex articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

Nel rispetto dei requisiti di cui al suindicato comma 519, i predetti soggetti dovevano:

- a) essere in servizio il 24 febbraio 2007 – data di entrata in vigore della Legge Regionale 19 febbraio 2007, n. 2 (Legge finanziaria regionale 2007) – presso l'azienda che procede alla stabilizzazione e aver maturato alla stessa data un'anzianità di servizio di almeno tre anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso un'azienda od ente del SSR;
- b) essere in servizio il 24 febbraio 2007 presso l'azienda che procede alla stabilizzazione e maturare successivamente un'anzianità di servizio di tre anni nella stessa azienda, in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006;
- c) essere stati in servizio presso l'azienda che procede alla stabilizzazione nel quinquennio anteriore alla data del 24 febbraio 2007 ed aver maturato, alla stessa data, un'anzianità di servizio di almeno tre anni nel quinquennio precedente, anche non continuativi, presso un'azienda od Ente del SSR.



L'anzianità di servizio è quella maturata in qualità di medico o veterinario, in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai concorsi nel SSN, con rapporto di dipendenza a tempo determinato e/o con rapporti diversi esclusivamente nelle tipologie sopra individuate.

C) Determinazione del fabbisogno, tempi di stabilizzazione e finanziamento

Tutte le aziende dovranno effettuare entro 30 gg dalla data di adozione del provvedimento di recepimento del presente accordo, una ricognizione delle posizioni lavorative, ricoperte da personale medico e veterinario con rapporto di dipendenza a tempo determinato, ovvero con una delle tipologie di rapporti diversi dalla dipendenza indicate al primo periodo del paragrafo B), caratterizzate dallo svolgimento di attività istituzionali e continuative.

Dovranno determinare quante di queste posizioni, in rapporto alla vigente "dotazione organica", alla programmazione delle attività e al conseguente fabbisogno triennale di personale, possano essere trasformate in "posti" di lavoro a tempo pieno e indeterminato, definendo, per ciascuna il profilo e la disciplina di inquadramento.

Non potranno essere oggetto delle fase ricognitiva e, conseguentemente, non potranno incrementare il fabbisogno di personale a tempo indeterminato delle aziende, le posizioni di lavoro coperte a titolo di supplenza, ferma restando la possibilità per i soggetti ai quali siano stati conferiti i relativi incarichi, di partecipare al processo di stabilizzazione se in possesso dei requisiti di cui al paragrafo B) e secondo le procedure, di seguito indicate.

Dalla ricognizione non potrà risultare un numero di posizioni lavorative superiore a quella dichiarata in sede di rilevazione regionale (nota prot. n. 115291/50.00.12 del 27 febbraio 2007), detratte le posizioni di lavoro di cui al precedente capoverso e quelle riferite ad attività non continuative (specifici progetti).

Le aziende una volta individuate come sopra descritto le posizioni lavorative di cui necessitano dovranno definire un piano triennale per la stabilizzazione.

Il piano dovrà essere coerente con i vincoli di carattere generale e specifico (riguardanti cioè la "voce" personale) contenuti nella legislazione regionale e nei provvedimenti attuativi della Giunta Regionale. Ne consegue che, per l'anno 2007, l'onere finanziario riferito alla stabilizzazione del personale precario dovrà rientrare nel limite di spesa complessiva per il personale relativo allo stesso anno fissato dalle disposizioni contenute nell'art. 37 della L.R. 2/2007 e nella D.G.R. 886/2007.

Assunte le predette determinazioni, l'attuazione di quanto indicato nel presente paragrafo dovrà formare oggetto di confronto con le OO.SS. aziendali, nelle tipologie e con le modalità previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Il Piano di stabilizzazione di ciascuna azienda dovrà essere preventivamente approvato dalla Segreteria Regionale Sanità e Sociale.

La Segreteria Regionale Sanità e Sociale valuterà la coerenza dei piani di stabilizzazione aziendali con i contenuti del presente protocollo e potrà modificarli, anche in base a criteri di programmazione regionale, con particolare riferimento alle problematiche connesse con



i rapporti di lavoro diversi dalla dipendenza e/o caratterizzati da impegno orario inferiore alle 38 ore settimanali.

D) Criteri e indirizzi per le procedure di stabilizzazione

Nel rispetto delle vigenti norme, le aziende si atterranno ai seguenti indirizzi e criteri.

Le aziende, fatti salvi i diritti dei candidati vincitori e nei limiti delle posizioni da ricoprire, dovranno in via prioritaria, già nel corso dell'anno 2007, assumere direttamente con rapporto di lavoro a tempo pieno e indeterminato i soggetti che ne facciano domanda e che siano in possesso dei requisiti di cui al paragrafo B), nonché del requisito dell'idoneità in valida graduatoria di concorso pubblico, dell'azienda che procede alla stabilizzazione, per il profilo e la disciplina da ricoprire. In caso di più candidati rispetto ai posti individuati, si assumerà come criterio di precedenza la posizione in graduatoria.

Qualora, invece, il predetto personale non sia idoneo, in tutto o in parte, in graduatorie di pubblico concorso, le aziende dovranno bandire per ogni profilo e disciplina un concorso riservato che dovrà essere espletato anche nel caso in cui le domande, con riferimento ai singoli profili e discipline, siano in numero inferiore rispetto alle posizioni da ricoprire.

Il concorso dovrà essere espletato nel rispetto di tutte le disposizioni normative, non incompatibili con la natura riservata dello stesso, che disciplinano i pubblici concorsi, ivi comprese quelle riguardanti i bandi e le loro forme di pubblicità, i requisiti specifici di ammissione ai concorsi e le prove di esame.

Le graduatorie potranno essere utilizzate nei termini di validità previsti dalla normativa vigente per le graduatorie di concorso pubblico, esclusivamente per la copertura del fabbisogno individuato secondo le previsioni del paragrafo C) ed indicato nel bando di concorso.

Si precisa che, qualora i posti di stabilizzazione approvati in conformità alle previsioni del presente protocollo, non potessero venire ricoperti con le procedure riservate sopra descritte per mancanza di candidati in possesso dei requisiti di cui al punto B), si procederà alla loro copertura mediante pubblico concorso.

E) Fase transitoria

Fino al completamento della fase di stabilizzazione le aziende potranno coprire le posizioni lavorative trasformate a tempo indeterminato esclusivamente mediante le procedure previste dal presente protocollo.

Le aziende, all'atto della copertura a tempo indeterminato dei posti di stabilizzazione di cui al presente protocollo, dovranno conseguentemente ridurre i rapporti di lavoro oggetto di trasformazione.

[Handwritten signatures and initials]

5



F) Valorizzazione dell'anzianità di servizio di cui al paragrafo B) nelle procedure concorsuali pubbliche.

Le aziende – nel rispetto delle norme vigenti in materia di pubblici concorsi – daranno adeguata valorizzazione all'anzianità di servizio maturata in qualità di medico o veterinario in possesso dei requisiti specifici di ammissione ai concorsi nel SSN anche con i rapporti di lavoro diversi dalla dipendenza previsti al precedente paragrafo B).

G) Collaborazioni per attività istituzionali e continuative

A far data dall'invio dei piani di stabilizzazione le aziende non potranno, per lo svolgimento di attività istituzionali e continuative, costituire alcun nuovo rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, di collaborazione a progetto o libero professionale ex articolo 7, comma 6 del D.Lgs. 165/2001.

H) Monitoraggio

La Direzione Risorse Umane e Formazione Servizio Socio Sanitario Regionale monitorerà l'attuazione da parte delle aziende di quanto previsto nel presente Protocollo dandone adeguata informazione alle OO.SS. firmatarie.

Le parti s'impegnano a riunirsi a livello regionale ove, a livello aziendale, emergessero criticità applicative del presente protocollo.

[Handwritten signatures and initials]



DICHIARAZIONE A VERBALE

Le Organizzazioni Sindacali della Dirigenza Medica e Veterinaria impegnano la Regione, contestualmente alla sottoscrizione del presente Protocollo, affinché la verifica regionale sulle dotazioni del personale precario sia seguita da un confronto con le OO.SS. Mediche e Veterinarie, anche al fine di risolvere eventuali criticità applicative.

Le stesse sollecitano la Regione ad una rapida e prioritaria stabilizzazione dei rapporti di lavoro a tempo determinato e ad una calendarizzazione delle stabilizzazioni dei restanti dirigenti precari.

[Handwritten signatures and initials]